



diritto & religioni

Semestrale
Anno VI - n. 1-2011
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

11



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno VI - n. 1-2011
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, F. Facchini
A. Bettetini, G. Lo Castro
P. Colella, A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro
F. De Gregorio
S. Testa Bappenheim
G. Schiano
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

I riflessi dell'educazione civica e sessuale sulla piena affermazione del diritto di libertà religiosa in Europa, e il magistero pontificio

FABIO FALANGA

1. *Educazione civica e sessuale vs. libertà religiosa: le dichiarazioni di Benedetto XVI*

La storia di un Paese è fatta di tradizioni, di costumanze, di ideologie, ma soprattutto di equilibri: individui e formazioni sociali perseguono i più svariati interessi – siano essi di carattere ludico, politico, economico, sociale o religioso – costituendo nell'insieme quella società, che nell'accoglierli tutti e nel farsi garante per tutti, diventa comune e democratica¹.

Ad ognuno di questi interessi corrisponde un diritto di tutela, ma l'esercizio di tale garanzia è necessariamente subordinato al rispetto dell'interesse generale della comunità. Tra i maggiori problemi che nell'attuale contesto storico impegnano ed animano il dibattito fra i principali attori politici ed istituzionali dell'Unione Europea, vi è certamente quello dell'applicazione e dell'armonioso ed ordinato bilanciamento dei diritti fondamentali garantiti dall'ordinamento.

Il rispetto e la promozione dei diritti umani riconosciuti ed utilizzati come imprescindibile riferimento dalle Costituzioni di tutti i Paesi europei e dai Codici internazionali, oltre che dalla *Carta dei diritti fondamentali*², non

¹ Cfr. LUCIANO CANFORA, *La democrazia. Storia di un'ideologia*, Laterza, Roma-Bari, 2008, p. 12, dove l'A. pone in rilievo l'uso strumentale dell'originario senso del termine greco democrazia, il quale sarebbe dovuto ad una falsificazione di quello che Tucidee afferma per il tramite di Pericle. Pertanto, nell'interpretazione esatta e sostanziale, il termine democrazia sarebbe ascrivibile ad una società governata dalla maggioranza e non dall'intero popolo, senza nessun rispetto per le esigenze delle minoranze. In questa prospettiva, diametralmente opposta a quella da noi prospettata, democrazia e libertà sarebbero in aperta antitesi.

² Come è noto, l'Unione Europea – in conseguenza del Trattato di Lisbona del dicembre 2007 – promuove e riconosce i diritti fondamentali sanciti nella *Carta dei diritti fondamentali* firmata a Nizza nel dicembre del 2000, ed adottata il 12 dicembre 2007, alla quale, per espressa disposizione

può realizzarsi se non si studiano i principi che li generano e le complesse dinamiche attraverso le quali tali diritti emergono, si affermano, vengono “sfruttati”³, ed anche violati dagli Stati o dagli individui⁴.

Spesso, tali violazioni sono imputabili al tentativo – più o meno cosciente – di reprimere quelle individualità o quelle popolazioni di minoranza, che portatrici di etnie, lingue, religioni ed identità diverse, mirano a “sfidare” l’ordinario consolidamento delle strutture politico-sociali, nella ricerca di libertà e di eguaglianza nella diversità.

Si tratta del naturale processo di evoluzione che è proprio di una società multiculturale e multigenerazionale, che priva di un’identità forte e di tradizioni comuni, cerca, tra le diverse impostazioni presenti sul territorio, di imporne una⁵.

del riformulato art. 6 del TUE, viene riconosciuto lo stesso valore giuridico dei trattati.

Tra questi diritti, acquisiscono enorme importanza, per la loro capacità di sintesi dei valori e della natura dell’ordinamento europeo, i diritti alla dignità umana (art. 1), alla vita (art. 2) ed alla protezione della salute (art. 35); il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 10); il diritto all’eguaglianza davanti alla legge (art. 20); il diritto di libertà di espressione ed informazione (art. 11); il diritto all’istruzione (art. 14); il divieto di discriminazione (art. 21); ed il diritto al rispetto della diversità culturale, religiosa e linguistica (art. 22).

Lo stesso art. 6 del TUE, al punto 2, dispone altresì l’adesione dell’Unione anche alla *Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali* (CEDU). È questo un passaggio che ha segnato con positivo pragmatismo – rappresentando una svolta epocale – l’effettiva tutela dei diritti fondamentali, potendo finalmente la CEDU essere applicata non in maniera marginale ed attraverso lo schermo dei principi generali del diritto comunitario, ma nel senso pieno dei valori e dei diritti di cui è portatrice, riservando alla *Corte Europea dei Diritti dell’Uomo* un ruolo di crescente importanza nella sua attività di interpretazione dei diritti e delle libertà fondamentali, tale da condizionarne la linea politica dell’Unione e da favorirne “la nascita e la circolazione di modelli giuridici di protezione comuni”. Per un’ampia e precisa panoramica sul sistema europeo di tutela dei diritti fondamentali si rinvia tra gli altri a MATTEO LUGLI – JLIA PASQUALI CERIOLI – INGRID PISTOLESI, *Elementi di diritto ecclesiastico europeo. Principi – modelli – giurisprudenza*, Giappichelli, Torino, 2008, p. 12.

³ Si pensi, ad esempio, alla guerra intesa come “missione di pace”.

⁴ Quando, come è accaduto in Europa, il processo è invece inverso, e si “positivizzano” dei principi, interpretandoli, ancor prima che questi siano stati compresi ed assimilati dalle coscienze e dalla società civile, si commette, a nostro sommo avviso, un abuso interpretativo, una forzatura del sistema dei valori di una data società, tale per cui diventa inattuabile una piena ed onnicomprensiva applicazione del diritto riconosciuto. Gran parte della problematica afferente alla piena affermazione di taluni diritti fondamentali – tra cui la libertà religiosa – è, a nostro parere, dovuta proprio alla detta anteposizione della fase di interpretazione del principio alla base del diritto garantito, rispetto a quella di comprensione e diffusione sociale dello stesso. Non è possibile seminare valori in una società arida che non riesce a comprenderli, e sperare che ne germogli spontaneo e condiviso il rispetto per questi.

⁵ Sulle potenziali conseguenze di questo processo e sull’abuso del concetto di “tradizioni comuni”, si cfr. MARCO VENTURA, *La laicità dell’Unione Europea. Diritti, mercato, religione*, Giappichelli, Torino, p. 102, “Negare le differenze, la complessità e la dinamicità della stessa identità europea conduce ad una nozione scorretta di tradizioni comuni. È il rischio di una strumentalizzazione della storia

Deve infatti prendersi atto del dato, che oggi, così come è del resto nella stessa tradizione storico – antropologica del popolo europeo⁶, l'Europa viva contestualmente, da un lato, una realtà fortemente multiculturale e, dall'altro, uno stravolgimento generazionale, che sta radicalmente modificando gli usi ed i costumi dei singoli Stati membri. Le giovani generazioni – coadiuvate dalle moderne tecnologie mediatiche – bruciano le tappe “biologiche”, e vengono investite da nuove problematiche sociali, forse prima meno evidenti.

Riuscire a guidare gli adolescenti in un processo di graduale crescita e presa di coscienza della realtà sociale, curandone la formazione attraverso corsi di educazione civica e sessuale, finalizzati ad evitare ai ragazzi un impatto frontale con le radicali e poliedriche dimensioni della moderna società, potrebbe evitare conseguenze, in alcuni casi, irrimediabili e favorire l'inserimento degli stessi, limitandone i contraccolpi materiali e psicologici⁷.

Un percorso formativo che dovrebbe accompagnare i ragazzi nell'età scolastica, e stimolare negli stessi quella diligenza morale e quella capacità di far propri determinati valori, che, nostro malgrado, si osservano assenti nella nostra contemporaneità.

Il discorso pronunciato da Papa Benedetto XVI, in occasione dell'incontro del 10 gennaio 2011 con il Corpo Diplomatico – ovvero con i 178 ambasciatori accreditati presso la Santa Sede – sembra inizialmente raccordarsi con la data lettura dell'attuale situazione europea.

La globale tensione verso valori secondari, unitamente all'effettiva mancanza di una linea guida di crescita ideale, procura un'evidente lacuna nello sviluppo spirituale dell'uomo, sia esso inteso nel senso laico di valori morali

che confondendo la parte con il tutto eleva singoli momenti a caratteristica discriminante, pretendendone la precettività politica e giuridica: rischio attuale nella misura in cui gruppi e orientamenti ideologici (anche religiosi) tentano di imporsi nel diritto grazie ad una memoria storica semplificata e strumentalizzata”.

⁶ Sull'importanza dell'analisi storica e sulla precedenza di questa per le successive valutazioni di carattere giuridico si cfr. MARIO TEDESCHI, *Presentazione*, in *Multireligiosità e reazione giuridica* a cura di A. Fucillo, Giappichelli, Torino, 2008, p. 21.

⁷ Che gli adolescenti abbiano più che mai la necessità di interventi di educazione alla sessualità è riconosciuto da tutti. I dati sui comportamenti sessuali dei ragazzi sono allarmanti. Per quanto riguarda, in particolare, l'abbassamento dell'età del primo rapporto sessuale, un'indagine condotta da Eurispes e Telefono Azzurro nel 2005 su un campione rappresentativo di 2.470 adolescenti tra i 12 e i 19 anni, ha rilevato come tra quanti (il 30,3% degli intervistati) hanno già avuto rapporti sessuali, oltre la metà ha fatto all'amore per la prima volta prima dei 16 anni, addirittura l'11,7% tra gli 11 e i 13 anni. Secondo le ultime stime (Rapporto UNAIDS 2007) in Europa l'infezione da Hiv rimane un grave problema di salute pubblica, cresce la trasmissione per via eterosessuale ed è noto quanto i giovani siano particolarmente esposti al contagio. In Italia colpisce 46 giovani (under 25) ogni 100mila (*Rapporto nazionale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza*). I dati indicati possono essere confrontati in www.eurispes.it e in www.unaids.org.

per la piena maturazione della coscienza civile, che come superficiale radicamento del sentimento religioso⁸.

Quest'ultimo, secondo Benedetto XVI, costituisce «[...] una caratteristica innegabile e incoercibile dell'essere e dell'agire dell'uomo, la misura della realizzazione del suo destino e della comunità a cui appartiene. Pertanto, quando l'individuo stesso o coloro che lo circondano trascurano o negano questo aspetto fondamentale, si creano squilibri e conflitti a tutti i livelli, tanto sul piano personale che su quello interpersonale [...]»⁹.

Di certo, la componente spirituale, in qualunque senso la si voglia inquadrare, rappresenta un elemento essenziale per la natura umana. È pertanto innegabile che una “stimolazione” della sensibilità civile e religiosa non potrebbe che favorire il processo di integrazione interculturale europeo e – attraverso il potenziamento delle attività di dialogo – creare i presupposti per l'affermazione ed il comune riconoscimento dei diritti fondamentali.

Tuttavia, inquadrato il fattore umano su cui occorrerebbe intervenire, e pur consapevoli che – in linea teorica¹⁰ – non vi sono ragioni di fatto che ostacolino il contestuale sviluppo civile e spirituale di una data comunità sociale, ci sorprende scoprire che il nostro orientamento sia convergente con quanto – inizialmente – espresso dal Papa nel suo discorso, anche in relazione allo strumento da utilizzare per ottenere il risultato sperato: «[...] *Incoraggio, inoltre, ad accompagnare la piena tutela della libertà religiosa e degli altri diritti umani con programmi che, fin dalla scuola primaria e nel quadro dell'insegna-*

⁸ Tra l'altro, uno studio effettuato dalla Northwestern University (Illinois) in collaborazione con l'Arizona University, pubblicato il 14 gennaio 2011 e consultabile in www.bbc.co.uk/news/science-environment-12811197, dimostrerebbe che a causa degli anzidetti mutamenti sociali, sono in declino gli stessi motivi sociali della religione. La tensione all'individualismo, la carenza del desiderio di conformismo, le grandi alternative di aggregazione sociale rispetto alle vetuste istituzioni religiose, starebbero comportando un generale rischio estinzione per le religioni, in particolare in nove Paesi (Australia, Austria, Canada, Repubblica Ceca, Finlandia, Irlanda, Olanda, Nuova Zelanda e Svizzera), con un dato eccezionale registrato nella Repubblica Ceca, dove quasi il 60% dei cittadini si dichiara distante da qualunque religione.

⁹ Il discorso integrale di Papa Benedetto XVI, qui riportato solo nelle parti ritenute rilevanti ai fini di questa trattazione, è rinvenibile sul sito www.ratzingerbenedettoxvi.com/corpodiplomatico2011.htm.

¹⁰ La Teocrazia e la Teologia politica dovrebbero, infatti, rappresentare soltanto una rara patologia, conseguente all'interferenza inopportuna del potere spirituale nell'organizzazione sociale di una comunità. Il coinvolgimento, nei secoli, di interessi che spesso sono andati al di là del mero fattore religioso ha però deformato il rapporto religione – società civile, creando i presupposti per l'affermazione di una politica di scontro, e quindi favorendo ingerenze di stampo confessionale, sempre più tese a compromettere la natura laica di un'organizzazione statale. Per una panoramica sul concetto espresso, si cfr. MARIO TEDESCHI, *Sulla scienza del diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 120 ss.; oltre che MERIO SCATTOLA, *Teologia politica*, il Mulino, Bologna, 2007.

mento religioso, educino al rispetto di tutti i fratelli nell'umanità [...]».

Se però, in senso lato, il Papa appare convenire sullo strumento da utilizzare, molto più critico è il suo intervento in relazione a quello che dovrebbe essere il contenuto dei programmi formativi: «[...] *l'ordinamento giuridico o sociale si ispira a sistemi filosofici e politici che postulano uno stretto controllo, per non dire un monopolio, dello Stato sulla società [...]».*

In particolare, Benedetto XVI stringe il cerchio critico e afferma: «[...] *Penso, in primo luogo, a Paesi nei quali si accorda una grande importanza al pluralismo e alla tolleranza, ma dove la religione subisce una crescente emarginazione. Si tende a considerare la religione, ogni religione, come un fattore senza importanza, estraneo alla società moderna o addirittura destabilizzante, e si cerca con diversi mezzi di impedirne ogni influenza nella vita sociale [...]».*

Queste parole sono un'aperta condanna per quegli ordinamenti che nella loro impostazione politico – filosofica, vanno oltre la dimensione laica del principio, tendendo ad una società civile asettica, e quindi impermeabile al fattore religioso¹¹.

È chiaro che il principio di laicità, nella sua accezione moderna – e certamente più auspicabile –, deve tendere alla creazione nella società civile di spazi neutri all'interno dei quali deve essere possibile il pieno sviluppo e la piena realizzazione di qualunque identità individuale, e quindi di qualsivoglia coscienza, anche se religiosamente orientata¹².

Ma il senso del discorso muta improvvisamente, passando da una marginale critica d'impostazione ad un vero e proprio affondo contro i sistemi laici – si badi bene, non laicisti – che non garantirebbero la piena libertà religiosa delle comunità cattoliche: «[...] *Non posso passare sotto silenzio – continua il Papa – un'altra minaccia alla libertà religiosa delle famiglie in alcuni Paesi europei, là dove è imposta la partecipazione a corsi di educazione sessuale o civile che trasmettono concezioni della persona e della vita presunte neutre, ma che in*

¹¹ Cfr. NICOLA COLAIANNI, *La laicità al tempo della globalizzazione*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechiese.it, giugno 2009, p. 4, dove si esprime il concetto in commento facendo riferimento al sistema francese: “La laicità ‘alla francese’ non riconosce le diversità, è vissuta, all’opposto, essenzialmente come monoculturale, secondo un modello – ha osservato Pietro Rossi nel convegno dedicato alla memoria di Paolo Sylos Labini – che ‘esprimeva il culto della nazione come comunità che ingloba e trascende i singoli individui’, per cui lo Stato era non già il garante della coesistenza di fedi religiose diverse, ma la fonte di una religione alternativa a quella della tradizione cristiana”. Si tenga anche presente che proprio in Francia, di recente (11 aprile 2011), è entrata in vigore la legge con la quale si è proibito alle donne di indossare in pubblico abiti tradizionali, solo per certi versi riconducibili ad un'appartenenza religiosa, come il burqua e la niqab.

¹² Sul significato del principio di laicità cfr. MARIO TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., p. 109 e ss.

realtà riflettono un'antropologia contraria alla fede e alla retta ragione [...]».

In questo senso, in Europa, la libertà religiosa non sarebbe minacciata dagli ostracismi dei governi dittatoriali più ostici o dai fondamentalismi religiosi, ma il diritto a professare una propria fede oggi sarebbe messo a dura prova soprattutto da quegli Stati – democratici – che promuovono per legge stili di vita contrari ai principi della fede, diffondendoli attraverso l'educazione sessuale e civile nelle scuole, e procurando la disgregazione della famiglia tradizionale¹³.

Quella del Papa è certamente un'affermazione complessa, che merita di essere analizzata nella sua polivalenza e – mi si consenta il termine – nella sua drammatica contraddittorietà.

La complessità nasce da un aspetto tecnico giuridico – ovvero, l'obbligatorietà della frequenza ai corsi di educazione civica e sessuale – e dall'interpretazione del diritto di libertà religiosa data dal Papa.

Accantonando per un momento il problema dell'obbligatorietà dei corsi di educazione civica e sessuale, deve innanzitutto rilevarsi che il concetto di “*antropologia contraria alla fede e alla retta ragione*”, espresso nell'affermazione da Benedetto XVI, lascia spazio ad intendimenti ambigui e perniciosi.

Non possiamo infatti tralasciare il ragionamento che ne è sotteso: se fede e retta ragione sono classificati come un binomio inscindibile, per giunta in antitesi con quei sistemi rilevatori di un'antropologia basata su valori neutri – quali sono appunto quelli della moderna e democratica società civile europea – allora se ne conviene che tale comunità politico – sociale, in quanto non religiosamente conformata, non può essere espressione di interessi rilevanti, che in quanto tali possano essere promossi e che siano, quindi, meritevoli di tutela¹⁴.

¹³ Il Papa lancia la sua accusa in special modo nei confronti della Spagna, che in virtù dell'entrata in vigore nel 2007 della *Ley Orgánica de Educación 2/2006*, e di una politica di stampo socialista volta alla diffusione della cultura delle parità, prevede l'insegnamento obbligatorio dell'educazione sessuale nell'ultimo ciclo della scuola primaria e in quella secondaria all'interno dei corsi di educazione civica, in attuazione di un programma finalizzato alla lotta ad ogni tipo di omofobia, e in un contesto didattico progressista e sociale, che tende alla massima divulgazione dei valori democratici. I docenti spagnoli hanno la più grande libertà di impostare il loro programma di studi purché sia pubblico e motivato.

¹⁴ Sul punto si cfr. la significativa osservazione di STEFANO RODOTÀ, *Perché laico*, Laterza, Roma-Bari, 2010, pp. 58-59, “Cogliendo anni fa l'emergere di questo problema, e segnalandolo immediatamente, ho dovuto registrare con stupore alcune reazioni che, sostanzialmente, parlavano di incomprensione dei valori che la Chiesa incarnava, e che solo a un bieco anticlericale d'altri tempi non apparivano subito in tutta la loro importanza. Ma non era questo il punto. Quel che discutevo non erano i valori in sé, ma la pretesa di imporli a tutti, facendo addirittura divenire un obbligo del parlamentare cattolico il seguire le indicazioni della Chiesa”.

Un ragionamento, questo, che diviene totalizzante – e fazioso – nel momento in cui non tende ad integrare il sentimento religioso nel contesto sociale, ma pretende che la società, e con essa le politiche governative, abbiano ad orientarsi e a svilupparsi in funzione del trascendente.

La conseguenza è l'assenza di alternative: o la fede – tra l'altro nell'esclusiva accezione cattolica – e con essa la retta ragione, oppure v'è una società che, senza alcun dubbio, lede il diritto alla libertà religiosa.

Ma può il diritto di libertà religiosa essere utilizzato come strumento per rendere di stampo confessionale un determinato ordinamento giuridico, e di conseguenza la società civile che ne è sottoposta?

Possibile che questo diritto possa, così incomprensibilmente, azzerare altri diritti egualmente fondamentali come quello all'istruzione, alla salute, alla libera manifestazione del pensiero, alla libertà di coscienza?

Eppure, è lo stesso Benedetto XVI che, proseguendo il proprio discorso, tende ad illuminare le espresse perplessità: «[...] *si deve pure rifiutare il contrasto pericoloso che alcuni (??)*¹⁵ *vogliono instaurare tra il diritto alla libertà religiosa e gli altri diritti dell'uomo, dimenticando o negando così il ruolo centrale del rispetto della libertà religiosa nella difesa e protezione dell'alta dignità dell'uomo [...]*».

Questa frase, che potrebbe apparire in contrasto con quanto affermato in precedenza dallo stesso Papa, è invece categoricamente confermativa della sua accezione di libertà religiosa¹⁶.

La differenza potrebbe apparire labile, ma è invece di essenziale importanza per comprendere il punto di vista del Papa. Non è il rispetto di tutti i diritti fondamentali riconosciuti che crea i presupposti per la piena affermazione del diritto di libertà religiosa, ma – a suo parere – è la formale applicazione del diritto di libertà religiosa che promuove l'affermazione degli altri diritti umani.

In quest'ultimo senso, per potersi dire garantiti i diritti fondamentali di un individuo, costui dovrebbe essere dalla società civile formato, educato, informato, medicato, assistito, e preservato nell'ossequioso rispetto della sua

¹⁵ L'espressione '*alcuni*' non può che lasciarci perplessi, laddove è lo stesso Papa che con il suo discorso si fa promotore di un potenziale contrasto tra la libertà religiosa ed gli altri diritti fondamentali.

¹⁶ Che costituisce certamente un passo indietro rispetto a ciò che la Chiesa postconciliare aveva invece teorizzato. Si cfr. sul punto MARIO TEDESCHI, *Chiesa e Stato*, voce del *Nuovissimo Digesto italiano, Appendice A-Cod*, I, Utet, Torino, 1980, pp. 1145-1152, dove nel merito l'A. afferma "La formulazione della libertà religiosa come diritto negativo, che la potestà civile deve garantire a tutti secondo la propria coscienza, con il solo limite dell'ordine pubblico, costituisce il frutto di un lungo e vivace dibattito conciliare che consente alla Chiesa cattolica di trovare un linguaggio comune con le comunità politiche contemporanee, democratiche e pluraliste".

credenza religiosa, che deve così essere anteposta anche all'interesse generale ed alla libertà altrui.

Per l'effetto di tale congettura, l'educazione civica e sessuale erogata per il tramite di corsi istituiti nell'ambito della pubblica istruzione, se non è conforme ai principi propri di un regolare corso di catechesi, è chiaramente lesiva del diritto di libertà religiosa.

A noi sembra però che questa visione del diritto di libertà religiosa sia penalizzante per gli altri diritti fondamentali.

Conveniamo pertanto – com'è giusto che sia – sull'assenza di contrasto tra libertà religiosa e diritti umani in generale, ma per dare consistenza a questa tesi non possiamo interpretare il diritto di libertà religiosa nell'accezione data da Benedetto XVI¹⁷. Perché è proprio nel rispetto di questo diritto che non possono esistere rette ragioni e ragioni errate, ma soltanto plurime ragioni, tutte di pari importanza, che unite e poste in equilibrio dal "filo" del diritto, compongono la trama della moderna società civile¹⁸.

In questo senso, il diritto di libertà religiosa non può che tutelare ogni tipo di coscienza, sia essa anche di formazione areligiosa, per cui l'impostazione che lo Stato deve dare al proprio ordinamento ed alla propria comunità sociale per potersi fare garante di tale diritto, non può che essere laica.

Laddove, invece, lo Stato riconosca ad una determinata confessione religiosa una posizione di privilegio, ed in virtù di tale riconoscimento ne indirizzi in funzione della stessa la propria attività politica, economica e formativa, comprimerebbe e mortificherebbe la libertà religiosa degli individui e delle confessioni diverse da quella dominante.

Appare, pertanto, chiara la posizione di Benedetto XVI ed il valore dallo stesso attribuito al concetto di libertà religiosa. Ne sono conferma le ulteriori parole: «[...] *La promozione di una piena libertà religiosa delle comunità cattoliche è anche lo scopo che persegue la Santa Sede quando conclude Concordati ed altri Accordi* [...]».

Questi strumenti giuridici, infatti, sono finalizzati alla creazione di una posizione di privilegio per la Chiesa cattolica, e vincolando l'attività normativa degli Stati contraenti, impediscono l'affermazione del diritto di libertà religiosa, in quanto penalizzano indiscriminatamente tutte le altre realtà religiose o anche areligiose¹⁹.

¹⁷ *Infra*, nelle conclusioni, cercheremo di chiarirne la portata.

¹⁸ Sul particolare ruolo del diritto nella società civile, tra gli altri, cfr. ROBERTO BIN, *Lo Stato di diritto*, il Mulino, Bologna, 2004.

¹⁹ In senso conforme si cfr. GIOVANNI CIMBALO, *Il diritto ecclesiastico oggi: la territorializzazione dei*

Appare, pertanto, a nostro giudizio, difficile da rilevare il presunto contrasto lamentato dal Papa tra l'attivazione di corsi di educazione civica e sessuale ed il diritto di libertà religiosa.

In quanto educare e formare i giovani su quello che deve essere il loro rapporto con le strutture fondanti la società civile, e prepararli ad affrontare e comprendere le enormi diversità insite nella moderna comunità globalizzata, ed allo stesso modo educarli alla conoscenza del proprio corpo e dei pericoli alla salute che può generare un uso scorretto delle pratiche sessuali, non può costituire una lesione del diritto di libertà religiosa.

Potrebbe questo semmai rappresentare un pericolo per il diritto di libertà religiosa così come lo intende Benedetto XVI, in quanto di certo si avrebbe un messaggio laico di rispetto e di pari dignità per *modus vivendi* diversi e per credenze in minoranza, senza dubbio incompatibile con il suo unico messaggio veritiero, in quanto dogmatico, e cioè quello della fede.

Fortunatamente, però, l'Europa ha adottato la *Carta dei diritti fondamentali* e non il *Codex iuris canonici*²⁰.

Né potrebbe configurarsi – come pure il Papa ha cercato di evidenziare – una mortificazione del sentimento dell'*homo religiosus*, in quanto la trattazione di determinati argomenti attraverso la mediazione di un docente qualificato è certamente meno sconvolgente di tutto ciò che, quotidianamente in Europa, televisione ed internet propinano a tutte le ore del giorno, dominando l'attenzione dei giovani.

Viceversa, una formazione ricevuta a scuola, insieme agli altri, ed attraverso la guida del docente ed il confronto con i compagni, potrebbe di certo aiutare i giovani a difendersi quando non sono più protetti da persone e mura amiche – ed istituzionali –, ma soli tra le insidie della società moderna.

Certamente ha ragione il Papa quando dice che la religione non costituisce per la società un problema, né un fattore di turbamento o di conflitto.

Quando però determinate confessioni religiose pretendono di ingerirsi nell'attività politica di uno Stato, il problema non è la religione, ma l'utilizzo scorretto di un sentimento "religioso" per fini diversi da quello di religione e di culto.

diritti di libertà religiosa, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechiese.it, novembre 2010, p. 44, dove si afferma che "territorializzazione e proliferazione degli accordi, minano alla base il principio di uguaglianza, e attraverso di esso mettono in crisi il concreto esercizio della libertà religiosa".

²⁰ Il codice di diritto canonico, al can. 226 § 2, stabilisce che "spetta primariamente ai genitori cristiani curare l'educazione cristiana dei figli secondo la dottrina insegnata dalla Chiesa", mentre, con altrettanta tensione libertaria, con il can. 1366 prevede una pena canonica nei confronti dei genitori che non ottemperino a tale dovere.

E non ce ne voglia Benedetto XVI se riteniamo che l'illuminismo e la rivoluzione francese abbiano concorso molto di più – e spesso in aperto contrasto con la politica della Chiesa cattolica – per la conquista delle istituzioni democratiche e per l'affermazione dei diritti dell'uomo²¹ e dei suoi correlativi doveri.

2. *Il caso Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen vs. Denmark*

La critica mossa dal Papa alla potenziale minaccia per il diritto di libertà religiosa costituita dai corsi obbligatori di educazione civica e sessuale stimola in noi un'interessante riflessione su quella che deve essere l'interpretazione dell'art. 9 e dell'art. 2 del Protocollo n. 1 CEDU, ovvero sui criteri guida che devono essere propri del diritto all'istruzione per evitare che il suo esercizio divenga strumentale e quindi lesivo di un altro diritto ugualmente tutelato come quello di libertà religiosa.

Per comprendere in che modo un diritto fondamentale possa essere effettivamente leso, e non meramente compreso nell'ambito del generale equilibrio tra diritti di pari rango che meritano attenzione, affermazione e tutela, occorre valutare primariamente il principio portante che ne è alla base, carpirne gli elementi essenziali che sono stati normativizzati, ed interpretarli secondo una chiave di lettura costituzionalmente orientata.

Benché il sistema europeo di tutela dei diritti fondamentali dovrebbe dare vita ad una *societas perfecta*²², proprio la mancanza nell'ambito dell'Unione Europea di un substrato culturale e civile omogeneo, e l'assenza di un'identità di valori comuni storicamente condivisi, tali da creare in fatto quei principi

²¹ Questo seppure, come giustamente è stato affermato, “L'affermazione del valore supremo della dignità della persona umana ha reso pertanto possibile il ricongiungimento di una visione laica del mondo con quella propria del cattolicesimo, a cui ha contribuito non poco l'influsso del pensiero giusnaturalista cattolico di Maritain come testimonia, tra l'altro, il ruolo importante da lui avuto in occasione della stesura della Dichiarazione del 1948”, cfr. MARIA D'ARIENZO, *La libertà religiosa nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo e l'evoluzione della Chiesa cattolica*, in *Dialogo interculturale e diritti umani. La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Genesi, evoluzione e problemi odierni (1948-2008)* a cura di Luigi Bonanate e Roberto Papini, il Mulino, Bologna, 2008, p. 331.

²² Il Consiglio d'Europa, i Paesi membri, la Corte di Giustizia Europea, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, le Corti Costituzionali, le magistrature di merito, danno vita, tra l'altro, ad un'intensa e costante attività generativa ed interpretativa finalizzata alla piena affermazione degli interessi della comunità e dei diritti fondamentali riconosciuti. Questo processo metabolico, che attraverso i principi cerca di cogliere l'esistenza o meno di un *vulnus* – tra l'altro per il tramite di un percorso non sempre lineare e certamente non scevro da contrasti, che in alcuni casi appaiono addirittura insormontabili – tende ad un assetto, per così dire, di generale rispetto e tutela per l'identità etica di ogni singolo diritto previsto.

sociali che sono alla base di ciò che si pretende affermare con il diritto positivo, non permette la piena ed integrale affermazione dei diritti riconosciuti²³.

Difatti, ad ogni singolo Stato aderente è concesso un margine di apprezzamento, nel quale è possibile conformare alle esigenze particolari della comunità sociale la reale applicazione dei diritti garantiti dall'Unione, ed anche preservare lo *status quo* in riferimento ai rapporti con le confessioni religiose stabilite²⁴.

Alla stregua di quanto descritto, non c'è da meravigliarsi se, con pedante frequenza, determinate disposizioni normative comunitarie o statuali, determinano una tensione dialettica tra i diritti fondamentali tutelati²⁵.

Questi contrasti possono però rilevarsi soltanto apparenti, e quindi legittimi, in quanto ontologici per un dato sistema normativo, laddove l'eventuale prevaricazione di un diritto sull'altro si risolve in una mera flessione del diritto sottoposto, che non ne alteri il contenuto essenziale, e sempre che tale limitazione sia prevista dalla legge e risulti necessaria e rispondente a finalità d'interesse generale riconosciute dall'Unione o all'effettiva esigenza di proteggere diritti e libertà altrui; viceversa, quando non ricorrono le predette circostanze, tali limitazioni divengono effettivamente lesive di un dato diritto fondamentale e quindi illegittime²⁶.

²³ Sul punto si cfr. MARCO VENTURA, *Cit.*, p. 9, dove molto opportunamente si afferma “Quella dell'integrazione europea è ancora una volta una storia in cui diritto, politica e religione si intrecciano. Una storia che deve fare i conti, e fatica a farli, con il fattore religioso ed in particolare con la diplomazia pontificia e con il movimento ecumenico. Laicità e confessionismo, ispirazione cristiana e ingerenza vaticana, Europa senz'anima e senza radici e Europa comunitaria, partiti cristiano democratici e guerra fredda”. In questo contesto, appare chiaro, che l'unico valore effettivamente condiviso in Europa sia il mercato ed il relativo scambio economico; e non è un caso che per l'applicazione dei principi economici ci sia nella pratica molta più uniformità.

²⁴ Interessante nel merito il Documento del Consiglio d'Europa n. 10073/1/09 REV1, nel quale si afferma: “Questioni come l'organizzazione e il contenuto dell'istruzione, il riconoscimento della famiglia o del matrimonio, l'adozione, i diritti alla riproduzione ed altre questioni simili vanno decise a livello nazionale. La presente direttiva quindi non richiede agli Stati membri di modificare le attuali leggi e prassi in relazione a tali questioni. Né ha un impatto sulle norme nazionali che disciplinano le attività delle chiese e di altre organizzazioni religiose o il loro rapporto con lo stato. Quindi ad esempio rimane agli Stati membri la facoltà di decidere se consentire l'ammissione selettiva alle scuole, se vietare o consentire di esibire o indossare simboli religiosi nelle scuole, se riconoscere i matrimoni tra persone dello stesso sesso e la natura di qualsiasi rapporto tra una religione organizzata e lo stato”.

²⁵ Si pensi, ad esempio, al noto caso Lautsi e altri c. Italia – ricorso n. 30814/06 – il quale è iniziato nel 2002, ha attraversato tutti i gradi e tutte le giurisdizioni di merito, è approdato alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel 2006, è stato dalla stessa deciso nel 2009, impugnato ancora nel 2010, e “definitivamente” risolto nel marzo 2011 dalla Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con una sentenza che ha ribaltato completamente l'orientamento espresso solo due anni prima.

²⁶ Cfr. *Carta dei diritti fondamentali*, art. 52, co. 1: “Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti

Procediamo, quindi, nell'analisi della tematica *de qua* – avvalendoci del prevalente orientamento della giurisprudenza europea – per comprendere in quale ipotesi potrebbe configurarsi un effettivo abuso del diritto.

La sentenza pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo il 7 dicembre 1976, avente ad oggetto il caso *Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen v Denmark*²⁷, appare essere una vera pietra miliare nel cammino che ha svolto la Corte nel difficile percorso di interpretazione²⁸ del Protocollo n. 1 CEDU, avendo tracciato delle linee guida essenziali che sono state *in toto* riprese nelle successive sentenze²⁹ che si sono occupate dell'argomento.

Il caso riguardava una denuncia di violazione dell'art. 2 del Protocollo n. 1 CEDU sollevata da alcuni genitori ricorrenti, contro determinate disposizioni della legislazione danese – precisamente la Legge n. 235 del 27 maggio del 1970 – che introducevano l'insegnamento obbligatorio dell'educazione sessuale nella scuola primaria.

I ricorrenti lamentavano le modalità di erogazione del corso di educazione sessuale, che per gli argomenti trattati, per i testi impiegati, per i linguaggi adottati durante le lezioni e per le immagini didattiche utilizzate, contrastavano, a loro parere, con le scelte educative e religiose che gli stessi genitori avevano deciso di riservare ai propri figli, e pertanto giudicavano l'obbligatorietà della frequentazione del corso una lesione del proprio diritto di educare i figli secondo le proprie convinzioni.

La Corte, analizzata la normativa e verificate le modalità di attuazione dell'insegnamento dell'educazione sessuale, rigettava il ricorso dichiarando insussistenti le lamentate violazioni della CEDU.

e delle libertà riconosciute dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui”.

²⁷ Consultabile in *www.echr.coe.int*.

²⁸ Seppure il fine di questo lavoro interpretativo risulta ampiamente condivisibile, e tralasciando in questa sede giudizi sull'effettivo funzionamento del sistema di tutela dei diritti prescelto dall'Unione Europea, ci si chiede se – ai fini del giudizio inerente al bilanciamento tra gli interessi giuridici coinvolti – i criteri soggettivi di interpretazione della norma giuridica siano pienamente efficaci ed applicabili anche ai principi che sono alla base dei diritti fondamentali.

La nostra perplessità nasce dalla natura stessa dei diritti umani: questi diritti, per potersi dire affermati, necessitano primariamente del pieno radicamento – e quindi della completa assimilazione – dei principi che ne costituiscono il presupposto, e tali principi, ancor prima di essere trasformati in diritti, devono essere, per il tramite di un processo di maturazione sociale, lentamente “somatizzati” dalle coscienze e dalla società civile.

²⁹ Tra le più significative ricordiamo *Valsamis c. Grecia* del 18 dicembre 1996, in *www.echr.coe.int*; *Hasan et Eylem Zengin c. Turchia* del 8 ottobre 2007, in *www.echr.coe.int*.; *Folgero e altri c. Norvegia*, sentenza della Grande Camera del 29 giugno 2007, in *www.echr.coe.int*.

Si affermava, infatti, che i genitori hanno il diritto di chiedere l'esenzione dalle attività scolastiche per i propri figli solo quando tali attività consistano in un effettivo indottrinamento, e cioè quando queste siano in grado di influire sulla formazione psicologica e religiosa dell'allievo e condizionarne lo sviluppo di un'attitudine critica.

Come principio generale, invece, la Corte affermava: che l'educazione è legittima, e quindi mai lesiva di un altro diritto garantito dalla CEDU, quando questa è posta in essere sulla base di criteri obiettivi, critici e con vocazione pluralista; e nello Stato moderno, aggiungeva la Corte, è soprattutto attraverso l'istruzione pubblica che tale disegno pluralistico, essenziale per la preservazione della società democratica tutelata dalla CEDU, deve essere realizzato³⁰.

La neutralità genera pluralismo, e solo attraverso tale via il diritto all'istruzione può essere tutelato ed esercitato nel rispetto della libertà religiosa, che nella comunità democratica affonda le proprie radici³¹.

Alla luce di tali considerazioni, siamo adesso in grado di affermare³² che

³⁰ Così la Cedu, 7 dicembre 1976, *Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen v Denmark*, cit., §53 della motivazione “..En particulier, la seconde phrase de l'article 2 du Protocole (P1-2) n'empêche pas les États de répandre par l'enseignement ou l'éducation des informations ou connaissances ayant, directement ou non, un caractère religieux ou philosophique. Elle n'autorise pas même les parents à s'opposer à l'intégration de pareil enseignement ou éducation dans le programme scolaire, sans quoi tout enseignement institutionnalisé courrait le risque de se révéler impraticable. Il paraît en effet très difficile que nombre de disciplines enseignées à l'école n'aient pas, de près ou de loin, une coloration ou incidence de caractère philosophique. Il en va de même du caractère religieux si l'on tient compte de l'existence de religions formant un ensemble dogmatique et moral très vaste qui a ou peut avoir des réponses à toute question d'ordre philosophique, cosmologique ou éthique. La seconde phrase de l'article 2 (P1-2) implique en revanche que l'État, en s'acquittant des fonctions assumées par lui en matière d'éducation et d'enseignement, veille à ce que les informations ou connaissances figurant au programme soient diffusées de manière objective, critique et pluraliste. Elle lui interdit de poursuivre un but d'endoctrinement qui puisse être considéré comme ne respectant pas les convictions religieuses et philosophiques des parents. Là se place la limite à ne pas dépasser. Une telle interprétation se concilie à la fois avec la première phrase de l'article 2 du Protocole (P1-2), avec les articles 8 à 10 (art. 8, art. 9, art. 10) de la Convention et avec l'esprit général de celle-ci, destinée à sauvegarder et promouvoir les idéaux et valeurs d'une société démocratique..”.

³¹ Si cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, Caso Valsamis c. Grecia del 18 dicembre 1996, in cit., §27, dove si afferma “Anche se bisogna talvolta subordinare gli interessi degli individui a quelli di un gruppo, la democrazia non si riconduce alla supremazia costante dell'opinione d'una maggioranza; essa impone un equilibrio che assicuri alle minoranze un giusto trattamento e che eviti ogni abuso di una posizione dominante”.

³² Considerando anche che la portata e l'interpretazione dei diritti e dei principi contenuti nella *Carta dei diritti fondamentali*, ed il rapporto tra quest'ultima e la *Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali*, è disciplinata nelle disposizioni generali della Carta, che al co. 2, dell'art. 52, prevede un'identità di significato per quei diritti fondamentali che sono previsti in entrambi i documenti giuridici, e soprattutto, un'interpretazione estensiva dei valori ivi contenuti, conferendo in tal modo al diritto dell'Unione la facoltà di sviluppare per gli

le perplessità espresse dal Papa sull'obbligatorietà dei corsi di educazione civica e sessuale, potrebbero trovare un fondamento giuridico e costituire una lesione del diritto dei genitori di scegliere l'educazione civica e/o religiosa da riservare ai figli³³, solo laddove si dimostrasse che questi corsi non rispettino i requisiti essenziali di obiettività, criticità e pluralismo, costituendo pertanto una forma di indottrinamento.

Se però focalizziamo l'attenzione sui corsi che attualmente sono attivati in Europa³⁴, e ne valutiamo gli scopi che con l'istituzione di questi gli Stati

stessi una protezione più estesa. La tutela che ne deriva da questa impostazione è data dal riconoscimento di tutti i diritti fondamentali elencati nella *Carta*, senza alcuna distinzione tra diritti umani, diritti politici e diritti sociali, che difatti risultano uniformemente garantiti a qualunque individuo, prescindendo anche dall'attribuzione della qualità giuridica di cittadino dell'Unione.

³³ Tra l'altro è garantito il diritto per i genitori di scegliere scuole alternative a quelle pubbliche, sul punto si cfr. CHIARA FAVILLI, *Le scuole delle organizzazioni di tendenza tra libertà religiosa e istruzione pubblica*, in *Istruzione e libertà religiosa. Le scuole delle organizzazioni di tendenza* a cura di NICOLA FIORITA e ANTONIO VISCOMI, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2010, p. 95, dove si afferma che "La Carta dei diritti fondamentali contiene poi una norma che non è prevista nel vigente ordinamento dell'Unione europea e che innova anche rispetto alla CEDU. Si tratta di una disposizione che riguarda specificamente il diritto all'istruzione e che sancisce la libertà di creare istituti di istruzione privati e il corrispondente diritto dei genitori di usufruire di tale offerta formativa. Si tratta dell'art. 14".

³⁴ Di seguito una breve panoramica sui corsi di educazione civica e sessuale attivati nei principali Paesi europei: in **Francia** l'educazione sessuale viene impartita alla primaria dai maestri di classe in virtù di una legge del 2001, nei livelli successivi da personale volontario, formato da équipes esterne, ed è una parte obbligatoria del curriculum scolastico. Nell'educazione sessuale che si svolge in Francia l'accento è posto sulla riproduzione e, a partire dall'età puberale (n.d.a. e non dall'infanzia) sui metodi contraccettivi e la lotta alle malattie sessualmente trasmissibili. Nei fatti però queste lezioni diventano un peso, vengono relegate alla fine dell'anno scolastico e svolte con una certa rapidità. Il Comune di Parigi ha lanciato per il 2011 un piano che prevede una migliore organizzazione delle lezioni, l'intervento di esperti esterni e un «pass-contraception» da distribuire nelle scuole sul modello di quelli introdotti da Ségolène Royal nella regione Poitou-Charentes: un blocco di assegni simili ai ticket restaurant, validi per una visita da un medico generico, da un ginecologo e per un mezzo contraccettivo da ritirare in farmacia; in **Gran Bretagna** sono contestualmente impartite l'educazione sessuale e quella alle relazioni interpersonali (nelle primarie decidono le singole scuole), e ai genitori è garantito il diritto di ritirare i figli dalle lezioni, con l'eccezione della parte scientifica. Il programma si focalizza sugli organi di riproduzione, lo sviluppo del feto e i cambiamenti fisici e psicologici della pubertà. Le informazioni circa i contraccettivi e la prevenzione delle malattie sono a discrezione delle scuole locali. L'Inghilterra ha una delle percentuali più alte di ragazze-madri d'Europa e l'educazione sessuale è un argomento molto dibattuto dal governo e dai media; in **Germania**, l'educazione sessuale fa parte dei programmi scolastici fin dal 1970. Di solito include tutti gli argomenti riguardanti il processo di maturazione dal punto di vista biologico, psicologico e sociale: i cambiamenti nel corpo, la riproduzione, le emozioni, l'atto sessuale, la vita di coppia, l'omosessualità, le gravidanze non volute, le complicazioni dell'aborto, i danni della violenza sessuale, compresa quella sui minori e le malattie. A volte comprende altri argomenti discrezionali come le posizioni dell'atto sessuale. La gran parte delle scuole offre lezioni sull'uso corretto dei contraccettivi; in **Olanda** dalla fine del 1980 il Governo sponsorizza il programma "Amore per tutta la vita" (*Lang leve de liefde*), che ha lo scopo di dare ai giovani le conoscenze sufficienti perché prendano decisioni ragionate in materia di salute e sessualità. In quasi tutte le Scuole Medie inferiori e superiori si trattano argomenti di educazione sessuale nei corsi di biologia e in oltre la metà

membri intendono perseguire – educazione alla cittadinanza, rispetto per le istituzioni, lotta all'omofobia, integrazione delle minoranze – e consideriamo le ingenti problematiche di ampio interesse generale che con gli stessi si cerca di arginare o quantomeno limitare – bullismo, razzismo, gravidanze precoci, malattie sessualmente trasmissibili – ci è davvero difficile realizzare come questi insegnamenti possano costituire effettivamente una forma di indottrinamento, nel senso negativo che gli è proprio.

Informare non vuol dire plagiare, ma formare cittadini maturi e responsabili, che possano maturare l'opportuno senso critico, essenziale per poter consapevolmente affrontare delle scelte ed assumere delle posizioni. E, a nostro sommo avviso, farebbe bene la Chiesa cattolica a favorire questo tipo di percorso, sia perché il limite assoluto della preservazione dell'interesse del minore non può non trovare applicazione anche in materia religiosa³⁵, e sia perché il pluralismo delle morali è il principio fondante della modernità³⁶ – e la Chiesa cattolica non può permettersi ulteriori zavorre dogmatiche che ne aumentino il distacco dai giovani e dalla società contemporanea.

3. Educazione sessuale: una necessità di interesse generale

Comprendere l'interesse generale sotteso all'erogazione di un corso di educazione civica – improntato e finalizzato alla formazione dei giovani per il rispetto delle regole e della comunità sociale – è certamente cosa più agevole rispetto ad altre argomentazioni valide per l'attivazione di un corso di educazione sessuale.

delle scuole elementari si comincia a parlare di sessualità e metodi contraccettivi. Il programma verte tanto sugli aspetti biologici che su quelli morali e psicologici, come ad esempio l'importanza di capacità comunicative e di compromesso all'interno della coppia. I *mass media* incoraggiano il dialogo aperto sull'argomento e la Sanità Pubblica garantisce ai cittadini riservatezza e atteggiamento neutrale. L'Olanda ha una delle percentuali più basse di ragazze madri al mondo e il sistema olandese è spesso considerato un esempio per gli altri Paesi; in **Svezia**, l'educazione sessuale fa parte integrante dei programmi scolastici fin dal 1956. Si cominciano a trattare gli argomenti dalle prime classi elementari e si continua per tutti gli anni, all'interno di insegnamenti disparati quali la biologia e la storia; in **Finlandia**, la *Population and Family Welfare Federation* distribuisce a tutti i quindicenni un kit introduttivo di educazione sessuale che include un opuscolo, un profilattico e il video di una storia d'amore in cartoni animati.

³⁵ Sull'interesse del minore quale criterio orientativo nelle scelte che lo riguardano e sul rapporto con la libertà religiosa cfr. ROBERTA SANTORO, *Diritti ed educazione religiosa del minore*, Jovane, Napoli, 2004, pp. 57-78; oltre che DAVID DURISOTTO, *Educazione e libertà religiosa del minore*, Libellula Edizioni, Tricase, 2010.

³⁶ Cfr. PAOLO FLORES D'ARCAIS, *Laicità un tabù tutto italiano*, in *il Fatto Quotidiano* del 8 aprile 2011, p. 14.

Questa difficoltà di approccio all'argomento è, da un lato, figlia dell'eccessivo moralismo di cui è permeata la nostra società³⁷, ma dall'altro è conseguente alla comune e diffusa ignoranza sul senso e sui contenuti di un corso di educazione sessuale³⁸.

Al monito lanciato dal Papa sugli effetti lesivi dell'educazione sessuale fa da contraltare il rapporto presentato nel novembre 2010 dal relatore sul diritto all'educazione presso la Commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite, Munuz Villalabos, con il quale, a fronte delle drammatiche conseguenze che l'ignoranza in materia sessuale genera in tutto il mondo³⁹, si propone di riconoscere l'educazione sessuale come diritto fondamentale dell'uomo⁴⁰.

E non è di certo la prima volta che un'organizzazione mondiale abbia a

³⁷ Non vi è dubbio che la prudenza che ci inibisce nell'affrontare determinati argomenti, tra l'altro connaturati all'essenza stessa dell'essere umano, sia dovuta a quel sentimento di eccessivo pudore, che può assumere le tinte sfaccettate del bigottismo, e che di certo deriva dalle profonde radici cattoliche della nostra società.

³⁸ Secondo il parere della SIGO (Società italiana di Ginecologia e Ostetricia) la finalità dell'educazione sessuale è quella di produrre un cambiamento nei comportamenti che appaiono inadeguati a supportare l'adolescente rispetto alle difficoltà connesse alla fase di transizione che sta attraversando. Il raggiungimento degli obiettivi cognitivi non deve essere fine a se stesso, ma finalizzato a produrre quei cambiamenti sul piano affettivo (atteggiamenti, opinioni, emozioni) che possono poi favorire l'assunzione dei comportamenti desiderati. L'apprendimento è facilitato quando lo studente partecipa responsabilmente al processo educativo, sceglie le direzioni in cui muoversi, formula i problemi, è impegnato nella ricerca rispetto alle tematiche per lui rilevanti. Per questo anche nell'educazione sessuale sarebbe bene che la scelta dei temi da affrontare sia lasciata in modo prioritario ai ragazzi privilegiando le attività e proposte che favoriscono una partecipazione attiva degli studenti. Per un approfondimento si rimanda al sito www.sigo.it.

³⁹ La diffusione sia a livello nazionale che mondiale delle Malattie Sessualmente Trasmesse (MST), responsabili non solo di malattie acute, ma anche di sequele e complicanze che spesso possono conseguire ad un'infezione non curata o trattata inadeguatamente, ha fatto sì che l'interesse scientifico e politico a livello internazionale e nazionale sia rivolto sempre più alla realizzazione di interventi di prevenzione nel tentativo di arginare l'esplosiva espansione epidemica di questo gruppo di malattie che conta centinaia di milioni di nuove infezioni ogni anno. L'educazione sessuale, intesa soprattutto come educazione affettiva, sentimentale ed educazione alla vita, considerata l'attualità e la rilevanza nel sociale dei problemi connessi all'infezione da HIV e delle altre Malattie Sessualmente Trasmesse, rientra sempre più negli obiettivi delle politiche sanitarie in tutto il mondo al fine di fornire un'informazione globale circa le possibilità effettive e responsabili di pianificazione familiare e di promozione della salute sessuale e riproduttiva. Gli uomini e le donne di età inferiore a 25 anni rappresentano due terzi di tutti i casi di infezione da chlamydia e gonorrea e gli uomini e le donne di età inferiore a 35 anni rappresentano due terzi dei nuovi casi di infezione da HIV. La gonorrea e l'infezione da Chlamydia possono determinare malattia infiammatoria pelvica, gravidanza ectopica o infertilità, l'infezione da HPV si associa ad un aumento del rischio di carcinoma della cervice uterina. (Atti della Società italiana di Ginecologia e Ostetricia – il report completo è in www.sigo.it).

⁴⁰ La mozione ha però ricevuto i voti contrari dei Paesi del Sud America, dell'Africa, degli Stati Uniti e della Russia, e quindi non è stata approvata. L'intervento di Villalabos è consultabile in www.un.org/en/.

preoccuparsi della tematica sessuale. Infatti già nel 1975 l'Organizzazione Mondiale della Sanità, definiva l'educazione sessuale quella necessaria “*azione per favorire l'acquisizione di uno stato di benessere psicosessuale da parte di un individuo*”, riconoscendole in questa prospettiva un ruolo primario per la riduzione del disagio adolescenziale in generale e dei comportamenti sessuali a rischio in particolare, contribuendo a quella “*integrazione degli aspetti somatici, affettivi, intellettivi e sociali che l'essere sessuato realizza in modo da valorizzare la personalità, la comunicazione e l'amore*”⁴¹.

Queste importanti qualificazioni ed il ruolo centrale attribuito all'educazione sessuale ai fini di un sano sviluppo della personalità del giovane e della gestione dei suoi rapporti interpersonali – tra l'altro basate su studi scientifici di ampio rilievo – confortano ulteriormente l'effettiva necessità di questi corsi.

Va inoltre rilevato che anche la Federazione Internazionale per la Pianificazione Familiare⁴² ha pubblicato nel 2010 il rapporto “*Stand and Deliver*”⁴³, con il quale si chiede ai governi, alle istituzioni religiose e alla società civile di assicurare una “*educazione sessuale completa*” per i bambini a partire dai dieci anni, sulla scorta della considerazione – che è anche il risultato del rapporto – secondo cui l'educazione sessuale promuove il benessere individuale ed il raggiungimento di obiettivi più ampi di salute sociale e pubblica.

Questa chiave di lettura dell'educazione sessuale è stata accolta e fatta propria dai preamboli e dai contenuti di quasi tutte le leggi che, nei diversi Stati membri, sono state strumento normativo di attivazione per tali corsi d'insegnamento⁴⁴.

4. Educazione civica e sessuale: integrazione ed interculturalità per la piena affermazione del diritto di libertà religiosa

Lo scontro religioso, che è poi il presupposto per la compressione e la mancata affermazione del diritto di libertà religiosa, nasce dall'assoluta mancanza di dialogo tra i soggetti portatori di diverse credenze religiose, i quali, non riuscendo a tollerare e comprendere ideali e valori diversi, assumono

⁴¹ Cfr. WORLD HEALTH ORGANIZATION, *Publications*, in www.who.int/en/.

⁴² Fondata nel 1952, l'organizzazione è presente in più di 170 Paesi e vanta sei distretti regionali (Africa, Arab World, Europe, South Asia, East, South East Asia and Oceania, Western Hemisphere).

⁴³ Il rapporto è consultabile in www.ippf.org.

⁴⁴ Non ci sorprende il dato che tra questi Paesi non sia presente l'Italia.

posizioni fondamentaliste, creando i presupposti per la sempre maggiore cristallizzazione di una società costruita tra differenze ed emarginazione.

Riuscire a stimolare, invece, attraverso un percorso formativo, la capacità di confronto nei giovani, lasciando che nelle loro coscienze abbia a maturarsi l'idea dell'esistenza di realtà, culture, ideologie e *modus vivendi* diversi, e che queste diversità meritino rispetto e gli individui che ne sono portatori dignità, potrebbe essere il lodevole risultato di un programma integrato a livello europeo, che attraverso l'educazione civica e sessuale, miri a conseguire un definito progetto di integrazione sociale.

Accettato il diverso, diviene più semplice calarsi nella sua individualità e carpirne l'essenza: trasformare il potenziale scontro in un sanante incontro, che prevede uno scambio di valori, i quali non vengono più percepiti in senso negativo – come una *deminutio* del proprio agire culturale – ma in senso positivo, e quindi aggiuntivo, integrativo della sostanza antropologica di cui è costituita una comunità, che per tale effetto diviene una società interculturale⁴⁵.

Raggiunto questo risultato, non soltanto sarebbe rispettata una credenza diversa, sia essa religiosa o areligiosa, ma l'accesso alla piena conoscenza dei poliedrici valori di cui viene in un dato momento storico ad essere arricchita una comunità darebbe all'individuo la completa consapevolezza della propria scelta di coscienza, e quindi potrebbe finalmente dirsi affermato il diritto di libertà religiosa, nella sua dimensione più importante, quella individuale.

Pertanto, un'educazione civica e sessuale impostata sui criteri laici di obiettività, criticità e pluralismo, e finalizzata a conseguire una società interculturale, non solo non è lesiva del diritto dei genitori di istruire i figli secondo coscienza, ma costituisce un importante strumento di affermazione per il diritto di libertà religiosa.

⁴⁵ Sul progressivo passaggio da una società multiculturale ad una interculturale, e sui contenuti di quest'ultima, si cfr. MARIO TEDESCHI, *Presentazione...*, *Op. cit.*, p. 27, dove tra i valori che devono essere propri di tale società, sono accuratamente segnalati quelli “della libertà religiosa, del pluralismo, della tolleranza, della pari dignità tra gli uomini e i credenti, della garanzia delle minoranze e dei diversi, in una parola dell'eguaglianza. Solo così sarà possibile pervenire ad una pacifica convivenza, evitando possibili conflitti religiosi, nell'accettazione di un Dio comune e nel rispetto di chi in ogni modo crede anche se diversamente da noi. In caso contrario, sarà inevitabile un conflitto di civiltà e di religioni e questo sarebbe di sicuro ingiusto”. Sul ruolo e sulle qualità che deve acquisire il diritto per favorire e disciplinare una società interculturale, si cfr. il contributo di MARIO RICCA, *Dike meticcica. Rotte di diritto interculturale*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2008.

5. Conclusioni

Il Papa con il discorso qui descritto e commentato, si fa portatore di uno storico equivoco che nei decenni ha segnato il rapporto tra istituzioni, confessioni religiose e il principio di libertà religiosa.

Il fraintendimento del principio enunciato – perpetuato più o meno consapevolmente – sta nell'aver alterato, nell'ambito del rapporto tra libertà e religione, la valenza dei due valori.

Cosicché la libertà, che è l'elemento specificamente tutelato dal diritto, è divenuta un mero complemento qualificativo del termine religione, con la conseguenza che l'oggetto primario d'intervento promozionale e di tutela, anziché essere la libertà, è divenuta la religione⁴⁶.

Poter essere liberi di credere, di pensare e di formarsi una coscienza critica, anche se si appartiene ad una confessione religiosa, è il fondamento del diritto di libertà religiosa.

Ogni tipo di pressione psicologica, che si rende deformante per l'ordinario percorso di crescita e di formazione della coscienza dell'individuo, è in sé, ed in quanto tale, lesivo del diritto di libertà religiosa.

E proprio in funzione della prevalenza del valore 'libertà' su quello 'religione', che non possiamo accettare la distinzione – anche se autorevolmente proposta⁴⁷ – tra pressioni attive e passive, in quanto queste, per il solo fatto di creare un potenziale condizionamento, incidendo sul naturale processo di formazione, sono lesive della libertà di coscienza⁴⁸.

⁴⁶ Si cfr. SERGIO FERLITO, *Diritto soggettivo e libertà religiosa. Riflessioni per uno studio storico e concettuale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2003, p. 65, dove molto opportunamente si afferma “è sufficiente spostare l'accento dal sostantivo 'libertà' all'aggettivo 'religiosa' per far riemergere, sotto la parvenza di tutela della libertà religiosa, la diversa sostanza della lesione del diritto stesso. In altri termini, se non si procede ad un'accurata analisi linguistico-concettuale del sintagma 'libertà religiosa', si finisce col distorcere il senso del concetto stesso di libertà religiosa, e lo si distorce fino al punto di contrabbandare per libertà religiosa il suo esatto opposto, vale a dire l'illibertà religiosa”.

⁴⁷ Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. n. 234 del 18.03.2011, caso Lautsi e altri c. Italia, in *cit.* Sul tema si cfr. anche MARCO VENTURA, *La tradizione come diritto*, in *Corriere della Sera*, 19 marzo 2011, p. 23, dove con ironica lucidità si afferma “Ora la Grande Camera disegna un'Europa in cui ogni Paese è più libero di decidere 'quale posto accordare alla religione' e di favorire il cristianesimo, ovvero le chiese dominanti. Per questo ci hanno appoggiati i Paesi più confessionisti, in particolare quegli stati ortodossi, Russia e Grecia, Bulgaria e Cipro, che la Corte europea ha ripetutamente condannato per l'oppressione delle fedi minoritarie. Da oggi, l'Italia è il Paese che ha difeso l'Europa centro-orientale delle tradizioni contro l'Europa occidentale della neutralità pluralista”.

⁴⁸ L'esposizione del crocefisso nelle pubbliche aule scolastiche rappresenta una palese forma di pressione psicologica, ed in quanto tale, condizionante per la libera formazione della coscienza dei

Va tuttavia considerato che, un'istituzione quale è la Chiesa cattolica non può accogliere e condividere il diritto di libertà religiosa nella prospettiva classica; la stessa si fa, invece, portatrice esclusivamente della libertà confessionale che promuove la libertà dei corpi sociali, intesa come privilegio, e quella del singolo, concepita come appartenenza al gruppo⁴⁹.

Questo limite interpretativo, condizionando il punto di partenza della Chiesa nel suo rapporto dialettico con il diritto di libertà religiosa dell'individuo, produce concetti solo parzialmente ascrivibili a tale diritto, e soprattutto inesistenti limitazioni e compromettenti vincoli per la comunità sociale, quale appunto quello da cui si farebbe derivare l'impossibilità per lo Stato di farsi promotore di interessi generali quando questi, in qualche modo, siano contrastanti⁵⁰ con il *modus agendi* e con la morale e l'orientamento religioso imposto dai precetti della confessione al singolo fedele.

Da ciò deriverebbe la rilevata potenziale lesività dei corsi di educazione civica e sessuale per il diritto di libertà religiosa; ovvero la preminenza della tutela della religiosità dell'individuo sugli altri diritti riconosciutigli.

Tra l'altro, la Chiesa cattolica – così come tutte le confessioni dominanti e politicizzate – per sua stessa impostazione ideologica, lascia che le coscienze dei credenti fluttuino in un limbo dogmatico, dal quale nessuno – sia esso lo Stato o qualunque altro elemento destabilizzante – può osare interrompere il precario equilibrio fondato sull'asettica sospensione del pensiero critico.

Come si è avuto modo di osservare, quella che traspare dal discorso del Papa è un'interpretazione “politica” del diritto di libertà religiosa, che nulla ha a che vedere col senso giuridico del concetto.

Questa politicizzazione dell'interpretazione dei diritti fondamentali, oltre che sottendere a logiche di potere, è a nostro avviso legata anche alla particolare dinamica evolutiva del diritto stesso, che non ha permesso a quest'ultimo di fissare saldamente le proprie radici al *humus* sociale della comunità europea.

Il diritto, infatti, come strumento giuridico di organizzazione e coesione sociale, deve creare i presupposti per lo sviluppo di una data società civile, e quindi favorire il rispetto di determinati ideali, che una volta fatti propri dalla società, e raccolti in principi sociali, potranno divenire giuridici e generare, a

giovannissimi scolari. Per cui, seppure per le stesse ragioni, sarebbe ingiusta un'improvvisa rimozione dello stesso, occorre in qualche modo rimediare a tale posizione dominante. Potrebbe essere un tentativo quello di affiancare il crocefisso con un altro simbolo che abbia convenzionalmente a significare il concetto di libertà di coscienza, così come è stato già fatto con il simbolo della pace.

⁴⁹ Cfr. SERGIO FERLITO, *Cit.*, p. 61.

⁵⁰ Anche solo apparentemente.

loro volta, diritto e nuovi diritti, che potranno essere uniformemente applicati – in questa fase di certo – attraverso l'interpretazione, che potrà essere anche politica, laddove essendo il diritto già sedimentato nella comune coscienza, diverrebbe difficilmente suggestionabile.

Se però il descritto processo di formazione, crescita e riconoscimento del diritto fondamentale, diviene eccessivamente veloce e concentrato, e soprattutto se questo viene imposto dall'alto verso il basso, può accadere – come è successo – che nel comune pensare, anche a livello istituzionale, casi come quello del crocefisso e della simbologia religiosa in generale, possano essere erroneamente ricollegati ad una imprecisata lesione del principio di laicità, quando, invece – un'attenta analisi comprensiva del principio⁵¹ – dimostrerebbe la maggiore incidenza del problema sulla piena realizzazione del diritto di libertà religiosa⁵², e nella sua dimensione individuale⁵³.

Cosicché, a nostro prudente avviso, il problema della libertà religiosa è dovuto anche ai continui mutamenti sociali che stanno caratterizzando il territorio europeo, e che non permettono l'omogenea sedimentazione dei valori che si vogliono garantire e la completa presa di coscienza del cambiamento epocale che si sta vivendo, e che sarebbe un delitto limitare.

Ciò posto, va comunque considerato che l'interpretazione laica della libertà religiosa, proprio per l'esaltazione libertaria del concetto, consente alla Chiesa cattolica di valorizzare e personalizzare la portata di questo diritto.

Il sistema democratico, però, non può permettere che uno Stato o un'unione di Stati, abbia a farsi condizionare nelle scelte educative⁵⁴ e formative della

⁵¹ Cfr. MARIO TEDESCHI, *Intervento al Convegno "I simboli religiosi nei luoghi pubblici: uno, nessuno o centomila?", in Diritto e Religioni*, Anno III n. 2, 2008, pp. 666 e ss., dove si afferma a chiare lettere "Il problema lo risolve il riferimento alla libertà religiosa, non alla laicità".

⁵² Pur volendo ammettere, come è stato deciso dalla Grande Camera della Corte Europea dei diritti dell'uomo per il caso *Lautsi e altri c. Italia*, che l'esposizione del crocefisso nelle aule pubbliche e scolastiche non costituisce una violazione del diritto di libertà religiosa, occorre constatare come è stato affermato da SILVIO FERRARI-IVÁN C. IBÁN, *Diritto e religione in Europa occidentale*, il Mulino, Bologna, 1997, p. 20, che "di fatto si realizza un condizionamento che tende a indirizzare univocamente la formazione delle coscienze (e le scelte conseguenti), penalizzando i gruppi religiosi che non godono di pari opportunità. Se è vero quindi che in questi casi non si cade al di sotto della soglia minima che segna la violazione del diritto di libertà religiosa è altrettanto vero che non si raggiunge neppure il livello che ne indica una soddisfacente attuazione".

⁵³ Sul concetto di libertà religiosa individuale, e sul ruolo centrale della libertà di coscienza per la piena affermazione del diritto di libertà religiosa, si cfr. MARIO TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 117 ss.

⁵⁴ L'Italia è nella fattispecie un caso emblematico. Infatti, ha provato a fare una legge sull'educazione sessuale a scuola già nel 1910, ed oggi, nel 2011, non soltanto non è mai riuscita ad emanare una legge in tal senso, ma si ritrova con dati allarmanti sulla diffusione delle malattie sessualmente trasmissibili tra i giovani (un'indagine della *TNS Healthcare* nel 2009 ci indicava in fondo all'ennesima

sua comunità sociale, da una politica di stampo confessionale – e quindi da un’interpretazione personalistica e politicizzata del diritto di libertà religiosa – che potrebbe divenire strumentale per il perseguimento di altri interessi, e penalizzante per lo sviluppo della società civile.

Pertanto, non è nostra intenzione quella di censurare le parole del Papa, che ha tutto il diritto di professare il suo pensiero, occorrerebbe però evitare, con fermezza e decisione, che le sue convinzioni e le sue credenze diventino legge (o mancanza di una legge)⁵⁵.

classifica, insieme alla Turchia, quanto a informazione sulla contraccezione). Eppure diversi sono stati i progetti di legge presentati, l’ultimo, denominato C0280 con relatore la sen B. Gelli, giace nel dimenticatoio del Senato dal 1992. È questo un progetto che nei contenuti si presenta molto vicino agli standard europei, infatti prevede: All’art. 1: “La scuola di ogni ordine e grado (...) concorre allo sviluppo integrale della personalità degli alunni, in collaborazione con i genitori. A tal fine contribuisce: a) a fare acquisire la conoscenza e la consapevolezza degli aspetti e dei significati della sessualità, anche attraverso una corretta informazione; b) a fornire ai giovani gli strumenti culturali e i criteri di giudizio, per assumere comportamenti responsabili e rispettosi di sé e degli altri; per riconoscere il valore della diversa identità maschile e femminile; per educare ad una cultura della sessualità responsabile verso la procreazione e attenta ai valori della vita e della famiglia, sempre nel pieno rispetto della dignità personale e della coscienza morale e civile dei giovani e della libertà di insegnamento dei docenti”; all’art. 2: “I contenuti e le modalità delle tematiche (...) tengono conto delle diverse proposte in un quadro di pluralismo culturale” (art. 2, § 3). “I contenuti (...) attengono all’informazione scientifica ed agli aspetti psicologici, affettivi, etici, sociali, antropologici, storici, culturali e giuridici della sessualità” (art. 2, § 4); all’art. 4 “Il collegio dei docenti, su proposta dei consigli di classe e di interclasse della scuola (...), sentito il parere dell’assemblea di classe dei genitori e – per la secondaria superiore – anche il parere dell’assemblea di classe degli studenti, predispone l’inserimento delle tematiche relative alla sessualità nella programmazione didattica annuale” (art. 4, § 4); all’art. 5: “Ai fini dell’approfondimento delle tematiche inerenti alla sessualità, iniziative extracurricolari sono programmate dagli organi collegiali competenti (...) e sono affidate ad insegnanti di scuola o anche ad esperti esterni”. Nonostante i buoni contenuti del progetto, e la certa necessità di un corso di educazione sessuale – viste le problematiche argomentate nell’ambito di questa trattazione – per l’ostracismo della componente politica cattolica, da quasi vent’anni non vi è speranza di concretizzare normativamente quanto progettato. Si antepongono così, in questo modo, le “ragioni” delle fedele alle esigenze civili e ai diritti dei giovani.

⁵⁵ Come, purtroppo, spesso accade dalle nostre parti: si pensi, tra le altre, a quelle tematiche fortemente avversate dalla Chiesa cattolica come il testamento biologico, le unioni omosessuali, l’eutanasia e, appunto, l’educazione sessuale. Per un approfondimento, si cfr. PAOLO FLORES D’ARCAIS, *A chi appartiene la tua vita?*, Ponte alle Grazie, Milano, 2009, p. 17, in quest’opera si affronta, tra gli altri, l’argomento dell’eutanasia, strumentale per concedere ai malati terminali una morte meno sofferente, sul quale la Chiesa cattolica ha ampiamente battagliato, “costringendo” il Governo italiano a presentare un disegno di legge improbabile, quello c.d. *Calabrò*, che prevede l’alimentazione coattiva del paziente, e sul quale l’A. si esprime in questi termini “*La libertà di cui parla la legge Calabrò è perciò certamente libertà, ma solo nel senso della libertà del cardinale Tomàs de Torquemada: la libertà della Santa Inquisizione, la libertà di essere torturati «per il proprio bene»*” [Il corsivo è nostro].